COMMISSIONE V

DIFESA

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 535

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2081) 535

PRESIDENTE 535, 536
CORONA GIACOMO, *Relatore* 536

Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (2094) 536

PRESIDENTE 536, 537
BACCELLI, *Relatore* 536
GELMINI. 537
PRIORE 537
BONOMELLI 537
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 537

Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2097). 537

PRESIDENTE 537, 538

PAG.

GALLI, *Relatore* 537
GELMINI. 538
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 538

Votazione segreta:

PRESIDENTE 538

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Villa.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori ».

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, già approvato dal Senato, non richiede una lunga illustrazione. La materia che esso tratta è attualmente regolata da una legge organica emanata nel 1928, la quale prevede tutta una serie di controlli, da parte dei pubblici poteri, per tutto ciò che riguarda l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.

Tuttavia, è stato rilevato come, nonostante tutta la predetta serie di controlli, non si sia raggiunta una sufficiente garanzia per la salvaguardia della sicurezza dei colombi stessi, per cui è stato ritenuto necessario un aggiornamento della materia. A questo aggiornamento provvede il disegno di legge in parola, il quale dispone che, per l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori, è necessario sentire, da parte del prefetto della provincia in cui risiede il richiedente, che deve rilasciare l'autorizzazione, il parere dell'autorità militare territoriale.

Analoga disposizione è stata estesa per il rilascio dell'autorizzazione, sempre da parte del prefetto, alla vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia: anche in questo caso è obbligatorio il parere del Comando militare territoriale.

Ritengo di non avere altro da aggiungere, riservandomi di dare, in sede di discussione degli articoli, le eventuali informazioni che mi saranno chieste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori è accordata dal prefetto della provincia in cui risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

(*È approvato*).

ART. 2.

La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia è affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna provincia, ne siano stati espressamente autorizzati dal prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (2094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Baccelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BACCELLI, *Relatore*. Il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito del 1932 consentiva ai sottufficiali, esclusi quelli dei carabinieri, che avessero raggiunto il dodicesimo anno di servizio e non superato il quattordicesimo, di fare domanda per ottenere l'impiego nelle amministrazioni civili. Disposizioni presso che analoghe vigevano per i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

La legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dettando nuove norme per quanto riguarda l'impiego civile dei sottufficiali, ha stabilito che tale domanda può essere presentata dal sottufficiale, dopo aver compiuto, in servizio permanente o in ferma volontaria o in rafferma, dodici anni di servizio ed entro un anno dal compimento di tale limite.

Ora, è accaduto che, non essendo state previste, al momento dell'approvazione della legge, opportune norme transitorie che derogassero per alcun tempo delle disposizioni tassative emanate, si sono create delle situazioni anormali, per ovviare alle quali si è predisposto il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad esaminare. Infatti, i sottufficiali, esclusi quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri, i quali, alla data dell'antrata in vigore

della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano già compiuto il tredicesimo anno di servizio ma non superato il quattordicesimo, non hanno potuto più presentare domanda di impiego civile, mentre, in base alle precedenti disposizioni, avevano tempo fino al compimento del quattordicesimo anno di servizio per presentare tale domanda.

Di contro, è accaduto che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo anno di servizio e non superato il diciassettesimo, si sono trovati nell'impossibilità di presentare domanda di impiego civile, in quanto, in base alle precedenti disposizioni, non potevano presentare tale domanda prima del compimento del quindicesimo anno di servizio, e se anche tale periodo avessero compiuto avevano tempo per la presentazione fino a tutto il diciassettesimo anno.

L'approvazione, che io invoco, del disegno di legge è anche facilitata dalla mancanza di un onere finanziario; tuttavia, prima di concludere, desidero augurarmi che si provveda ad una revisione generale di tutta la materia, per dare la possibilità di aspirare all'impiego civile a tutti coloro che abbiano compiuto il decimo anno di servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMINI. Dichiaro, anche a nome dei miei colleghi di gruppo, di votare a favore del provvedimento nella speranza che esso venga incontro al desiderio degli interessati nella misura più larga che sia possibile.

PRIORE. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, ma mi permetto di raccomandare al rappresentante del Governo di fare in modo che leggi di questo genere trovino veramente quell'applicazione che lo stato d'animo, da esse creato nell'interessato, richiede.

Sarebbe utile, per esempio, stabilire un certo numero di assunzioni per i sottufficiali i quali escono dal servizio: sarebbe utile, insomma, che il Governo stabilisse che una certa aliquota di sottufficiali sia assunta nell'impiego civile in ogni caso.

BONOMELLI. Nell'annunziare il nostro voto favorevole, faccio voti perché tutta la materia sia regolata in un testo unico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore e prendo atto della raccomandazione dell'onorevole Priore, che metterò allo studio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, e i sottuffciali della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo sato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi dell'articolo 57 della predetta legge.

Uguale facoltà è data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio ».

Constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2097: « Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114 », già approvato dalla IV Commisione permanente del Senato e per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parére favorevole.

Il relatore, onorevole Galli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GALLI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame proviene dal Senato dove è stato approvato all'unanimità e voglio sperare che anche presso la nostra Commissione seguirà la stessa sorte.

Esso viene ultimo di una cronologia di provvedimenti legislativi che indicherò molto brevemente.

Con regio decreto-legge n. 384 del 1946 in attesa di stabilire gli organici provvisori, venivano collocati in ausiliaria gli ufficiali generali e superiori con varie modalità, a seconda del grado. Il comma 2° dell'articolo 5 di detta legge stabiliva la corresponsione di un assegno mensile per un massimo di due anni.

Con decreto legislativo n. 45 del 20 gennaio 1948 venivano fissati gli organici provvisori e collocati nella riserva un certo numero di ufficiali inferiori. Il comma secondo dell'articolo 5 del regio decreto-legge 384, del 1946, veniva applicato anche a questi ufficiali inferiori per quanto riguarda l'assegno mensile per un massimo di due anni.

Successivamente con legge 10 aprile 1954, n. 114, veniva stabilito che il periodo di corresponsione di questo assegno mensile poteva essere computato agli effetti del servizio pensionabile, ma la legge n. 114 si riferiva soltanto agli ufficiali dell'Aeronautica e della Marina.

Di qui sorge la necessità del disegno di legge, che si propone di estendere, con un criterio evidentemente perequativo, anche agli ufficiali dell'Esercito che si trovino in analoga situazione, le provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.

In merito devo fare due osservazioni, e cioè: 1°) è previsto il ricupero dell'indennità corrisposta *una tantum* qualora non fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione; 2°) l'entrata in vigore di questa legge ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954; cioè gli ufficiali dell'Esercito vengono messi nelle stesse condizioni di quelli della Marina e dell'Aeronautica.

Non ho altro da aggiungere, salvo che raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMINI. Richiamandomi alla dichiarazione fatta per il precedente disegno di legge, dichiaro che il nostro gruppo voterà a favore anche di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOVETTI, *Sotosegretario di Stato alla difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non esendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'articolo 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2081):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2094):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114 » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2097):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Belotti, Biasutti, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Dante, Di Bernardo, Fanelli, Foresi, Galli, Gelmini, Greco, Guerrieri Filippo, Guadalupi, Lenoci, Masini, Melloni, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villabruna.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI